GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

0000000000000000000000

ESTRATTO D	AL PROCESSO	VERBALE	DELLA	SEDUTA	DEL _	1 2 DI	C. 2000	
	=====	======	=====	======	====	==		
	C. 2000 nella i e' riunita l						FORO COLON	1BO,
STORACE	Francesco	Presider	ıte	GARGA	NO	Giulio	Assi	essore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presi	dente	IANNA	RILLI			"
ARACRI	Francesco	Assesso		OTTA	Donato		w	
AUGELLO	Andrea	w		SAPON.	ARO	Francesco	ı	w
CIARAMELLETTI	Luigi	"		SARAC	ENI	Vincenzo	Maria	w
DIONISI	Armando	w		VERZA	SCHI	Marco		w
FORMISANO	Anna Teresa	"						
	STE IL SEGRETA	ARIO Dott.	Saverio	o Guccion	e .			

deliberazione nº 2512

ASSENTI: ARACRI

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Fondi (località
Selva Vetere) e di San Felice Circeo – Provvedimenti di legittimazione – Parziale
revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7419 del 23 dicembre 1982.



--! ال

OGGETTO: USI CIVICI - Comune di Fondi (Località Selva Vetere) e di San Felice Circeo – Provvedimenti di legittimazione – parziale revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7419 del 23 dicembre 1982.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura;

VISTA la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

VISTO il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127

PREMESSO che con Delibera 23 dicembre 1982, n. 7419, la Giunta Regionale ha riconosciuto di particolare rilevanza ambientale il litorale del Comune di Fondi e alla zona di ampliamento del Parco Nazionale di S. Felice Circeo, con conseguente prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio di uso civico delle popolazioni di Fondi e di S. Felice Circeo nelle località indicate e quindi ha ritenuto l'impossibilità di acconsentire, nei limiti delle previsioni dell'art. 66 D.P.R. n. 616/1977, alle eventuali richieste di legittimazione da parte dei privati occupatori:

PREMESSO che la materia dei rapporti tra i diritti di uso civico e la tutela ambientale ha trovato la propria disciplina nella sopravvenuta legge 8 agosto 1985, n. 431 che assoggetta a tutela paesistica, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici:

CONSIDERATO che i rapporti tra la tutela dei diritti di uso civico e la tutela paesistica sono stati compiutamente ridisegnati dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 391, la quale ha ritenuto tra l'altro che:

l'art. 5, 20° comma, D.P.R. n. 1178 del 1951, portante il regolamento di esecuzione della legge n. 740 del 1935 istitutiva del parco nazionale dello Stelvio, consente di ritenere che il vincolo di determinati terreni a parco o a riserva naturale può essere costituito a qualsiasi proprietario essi appartengano, e che il vincolo predetto si rende operante secondo un criterio di trattamento indifferenziato dei vari tipi di proprietà;

- i provvedimenti che includono terre di uso civico in un parco o in una riserva naturale non modificano gli assetti proprietari, ma impongono al godimento dei titolari limitazioni di vario genere in funzione degli interessi generali alla cui tutela è finalizzata l'istituzione di parchi o riserve naturali:
- i diritti di uso civico, in quanto tali, sono da ritenere connessi ad economie familiari di consumo sempre meno attuali;
- l'appartenenza pubblica o privata dei beni non assume rilevanza rispetto alla tutela paesistica;

CONSIDERATO che la legittimazione di terre già improduttive messe a nuova o migliore coltura da parte degli occupatori è istituto risalente e consolidato, presente addirittura nella legislazione preunitaria dalla quale è transitato nella legge 16.06.1927 n. 1766, e risponde ad esigenze sociali che valorizzano, insieme, l'apporto del lavoro e la riqualificazione del territorio, o addirittura la sua bonifica integrale;

CONSIDERATO che il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di usi civici alle Regioni, attuato in forza del D.P.R. n. 616/1977, relativamente alla competenza esclusiva in materia di legittimazioni è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 10.12.1993, n. 12158, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1994, 344) e che la competenza regionale per le autorizzazioni, le quali discendono dal dettato della legge n. 1497/1939, assicurano, nell'imputazione unitaria al medesimo Ente Regione, la coerente gestione del territorio sotto il profilo della tutela sia dell'appartenenza delle terre e dei diritti civici, ove ancora rispondano a realtà economiche meritevoli, sia della tutela dell'ambiente e del paesaggio;

CONSIDERATO che la difesa del territorio, non può escludere, come affermato dalla precedente delibera di Giunta Regionale 23.12.1982, n. 7419, ed anzi deve consentire, ove ne ricorrano le condizioni di legge e non si determinino pericoli effettivi di degrado ambientale, la legittimazione delle occupazioni dei terreni, che si siano protratte nel tempo e che abbiano apportato ad essi migliorie stabili e permanenti;

CONSIDERATO che l'attività di ricognizione ed accertamento dei diritti di uso civico nel territorio dei Comuni di Fondi e di S. Felice Circeo e, più generalmente, nella gran parte dei Comuni del Lazio ha fatto innegabili e consistenti progressi nel corso dei quasi vent'anni trascorsi dalla delibera di cui in premessa, tanto da far ritenere superate le esigenze di conservazione interinale dello stato di fatto che l'avevano ispirata, e da consentire ora il passaggio dalla fase di ricognizione ed accertamento alla fase di sistemazione del territorio, anche dal punto di vista dell'appartenenza;

VISTO il parere in materia reso dal Settore Legislativo della Presidenza della Giunta in data 19 ottobre 1998, prot. n. 075809 (Allegato A);

all'unanimità



DELIBERA

- la deliberazione di Giunta Regionale del 23 dicembre 1982, n. 7419, è revocata nella parte in cui stabilisce il divieto di legittimare terreni di demanio collettivo situati nelle zone in premessa richiamate:
- le operazioni di legittimazione delle occupazioni abusive nei territori dei Comuni di Fondi e di S. Felice Circeo saranno riprese limitatamente a quei territori per i quali sussistano i requisiti previsti dall'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, quando non vi ostino effettive esigenze prioritarie di tutela dell'ambiente che non possano essere soddisfatte altrimenti che con la conservazione dei beni al regime di appartenenza di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il Presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127. E VERFA PUBBLICATA SUL BURL.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

14 DIC. 2000

